

**REGOLAMENTO SULLA POLITICA DI GESTIONE
DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

Edizione 0		
Progressivo revisione	Data Approvazione del CdA	Stato di emissione documento
00	26/05/2016	Prima Emissione
01	23/06/2016	Aggiornamento art.4 lett.c
02	27/10/2016	Revisione intero documento
03	09/10/2017	Aggiornamento organigramma nuovo assetto organizzativo
04	26/04/2021	Aggiornamento organigramma nuovo assetto organizzativo

**Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia
Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 1143**

**Il presente Regolamento è redatto da Fondo Pensioni del
Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia in conformità alle
prescrizioni di cui al DM 166/2014 e del Dlgs 147/2019**

INDICE

1. PREMESSA
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
3. CARATTERISTICHE E NATURA GIURIDICA DEL “FONDO” E DELLE SUE COMPONENTI
4. DEFINIZIONI
5. PARTI CORRELATE
6. ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITÀ RESPONSABILITÀ
7. CONFLITTI DI INTERESSI DEI SOGGETTI RILEVANTI
8. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
9. CONFLITTI DI INTERESSI INERENTI LA GESTIONE DELLE RISORSE
10. CONSEGUENZA PER LA PARTECIPAZIONE A PROCESSI IN CONFLITTO DI INTERESSI
11. CONFLITTI DI INTERESSI DI SOGGETTI ESTERNI AL “FONDO”
12. SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSI
13. REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSI E RELATIVE VERIFICHE
14. ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO
15. ENTRATA IN VIGORE – NORMA TRANSITORIA
16. MODELLI DI DICHIARAZIONE

1. PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di definire la politica di gestione dei conflitti di interesse del Fondo Pensione del Personale del Gruppo BNL/BNPPARIBAS Italia (di seguito anche "FONDO").

La normativa vigente¹ richiede al FONDO di adottare ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse, attraverso in modo da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi degli aderenti o dei beneficiari, come descritto al par. 5 del Documento sul sistema di governo (Principi della politica di gestione dei conflitti di interesse).

Il conflitto di interessi si configura qualora un interesse, di natura privata o personale di un soggetto rilevante o di un soggetto ad esso collegato, (amministratore o parte correlata) interferisca o potrebbe tendenzialmente interferire con l'obbligo derivante da legge, da contratto o da regole di correttezza professionale, ad agire nell'interesse degli aderenti o dei beneficiari.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 7 comma 4 del D.M. 166/2014, il presente Regolamento descrive le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare e ogni sua modifica, ed è trasmesso tempestivamente al Direttore Generale del Fondo e alla COVIP.

Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel "FONDO" è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore convenzionato, nel depositario e in altre società dei gruppi cui appartengono il gestore convenzionato e il depositario². A tal fine, i Soggetti Rilevanti (come indicati al successivo § 3), con esclusione dei Responsabili UO/Uffici/Funzioni fondamentali, dichiarano l'insussistenza dell'incompatibilità e si impegnano a comunicare eventuali variazioni delle informazioni trasmesse.

¹ Cfr. art.7 comma 3, DM 166/2014

² Cfr. art.9 DM 166/2014

Il Consiglio di Amministrazione valuta, caso per caso, se le misure adottate risultino sufficienti a escludere che il conflitto di interessi possa recare pregiudizio agli aderenti o ai beneficiari. Nei casi di incertezza dispone approfondimenti e, qualora dovessero perdurare le incertezze, le comunica tempestivamente alla COVIP.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

I principi generali della politica di gestione dei conflitti di interessi sono stati definiti nel rispetto della normativa di settore:

- D.Lgs. 252/05, art. 6, comma 13, lett. b), c), art. 7, comma 1;
- DM 166/2014, Capo III, artt. 7, 9;
- D.Lgs. 231/2001;
- Codice civile art.2391 e segg.;
- Direttiva europea 2016/2341 (c.d. IORPII).

Si richiamano anche i seguenti documenti del "FONDO":

- Statuto
- Regolamento organizzativo e Sistema di deleghe e poteri
- Codice Etico
- Modello ex D.Lgs.231/01
- Statuto dell'Organismo di Vigilanza
- Documento sulla politica di investimento (DPI)
- Documento sul sistema di governo
- Nota Informativa

Il presente documento costituisce parte integrante del **Manuale delle procedure operative** del FONDO e ne è integrato con riferimento alle specifiche procedure ivi descritte.

3. CARATTERISTICHE E NATURA GIURIDICA DEL "FONDO" E DELLE SUE COMPONENTI

Il "Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL / BNP PARIBAS Italia" è stato istituito sulla base di un accordo tra la parte datoriale e la parte sindacale (associazione riconosciuta con D.P.R. n. 929 del 21/4/1962), allo scopo di erogare trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Ha personalità giuridica privata e opera in regime di contribuzione definita.


Regolamento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse

Possono iscriversi al "FONDO" i dipendenti delle società dei gruppi societari BNL e BNP PARIBAS operanti in Italia per i quali esistano accordi collettivi che lo prevedano e che siano stati recepiti dal Consiglio di Amministrazione del "FONDO".

È iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 1143.

Organigramma

L'organigramma del "FONDO" è rappresentato dal seguente schema grafico.



Di seguito sono descritti i soggetti coinvolti, ai fini della normativa sui conflitti di interesse ex art. 7 D.M. 166/201, per i quali, per maggiori dettagli, si rimanda al Documento sul sistema di governo e al Regolamento organizzativo del Fondo.

Consiglio di Amministrazione

Il CdA, come descritto nel Documento sul sistema di Governo, definisce e approva le politiche per la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e procede a verificare periodicamente l'adeguatezza delle misure e delle procedure implementate.

Il CdA è costituito da dodici componenti, di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà nominati dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (BNL).

Tutti i membri del Consiglio possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità e si trovano in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

Il venir meno dei requisiti di cui sopra comporta la decadenza dall'incarico.

Il Consiglio ha l'obbligo di riferire alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del "FONDO", i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio; tale obbligo ricade anche sul Collegio dei Sindaci e sul Direttore Generale del Fondo.

Gli Amministratori del Fondo, nell'adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto, perseguono l'interesse degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche (DM166/14).

Agli organi di amministrazione del Fondo e ai loro componenti si applica l'articolo 2391 del codice civile: l'amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio dei Sindaci di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione del Fondo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci, come descritto nel Documento sul sistema di Governo, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e rivolge particolare attenzione al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse.

Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e da due supplenti, dei quali:

- due effettivi ed uno supplente nominati dalla Banca;
- due effettivi ed uno supplente eletti dagli aderenti.

Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità e si trovano in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

Il venir meno dei requisiti di cui sopra comporta la decadenza dall'incarico.

Il Collegio dei Sindaci ha l'obbligo di riferire alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del "FONDO", i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio; tale obbligo ricade anche sul Consiglio di Amministrazione e sul Direttore Generale del Fondo.

Direttore Generale del "FONDO"

Il Direttore Generale, come descritto nel Documento sul sistema di Governo, nell'esercizio delle sue attività, opera in maniera tale da prevenire potenziali conflitti di interesse e assicurare che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato e in possesso di esperienze e conoscenze adeguate ai compiti da svolgere e verifica che la gestione del "FONDO" sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti.

Il Direttore Generale del "FONDO", deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

Il venir meno dei requisiti di cui sopra comporta la decadenza dall'incarico.

Il Direttore Generale del "FONDO" ha l'obbligo di riferire alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del "FONDO", i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio; tale obbligo ricade anche sul Consiglio di Amministrazione e sul Collegio Sindacale.

Commissioni

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito 3 Commissioni: Finanza, Immobili, Comunicazione.

Le Commissioni sono composte da sei membri: Presidente del CdA, Vice Presidente, due Consiglieri nominati dal datore di lavoro, due Consiglieri eletti dagli iscritti.

Ai lavori delle Commissioni partecipa, altresì, senza diritto di voto, il Direttore Generale oltre al Responsabile dell'Unità Organizzativa interessata, il quale funge anche da Segretario verbalizzante.

Le Commissioni sono organi consultivi a supporto del Consiglio di Amministrazione nelle materie di competenza.

Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza vigila sul funzionamento, l'efficacia, l'adeguatezza e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal "FONDO" allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa del Fondo, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

L'Organismo è un organo collegiale - composto da almeno n. 3 componenti, dei quali uno con funzione di Presidente - e viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Tutti i membri dell'Organismo possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità e si trovano in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Funzioni di controllo

Le funzioni aziendali di controllo (Funzione di Revisione Interna e Funzione di Gestione dei Rischi) valutano nel complesso la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei presidi e del processo di gestione adottati dal Fondo in relazione alla gestione dei conflitti di interesse, verificando l'osservanza della normativa esterna ed interna in materia e delle relative procedure implementative e, se del caso, suggerendo opportuni interventi agli assetti organizzativi e di controllo ritenuti idonei a rafforzarne i presidi.

4. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

A) Conflitto di interessi: il conflitto di interessi si configura qualora un interesse, di natura privata o personale di un soggetto rilevante o di un soggetto ad esso collegato, interferisca o potrebbe tendenzialmente interferire con l'obbligo derivante da legge, da contratto o da regole di correttezza professionale, ad agire nell'interesse degli aderenti o dei beneficiari.

B) Soggetti Rilevanti: i soggetti che, in forza di disposizioni di Legge, di Statuto o di Regolamento, hanno l'obbligo di agire nell'interesse primario del

Fondo nell'esercizio delle funzioni decisionali o di controllo ad essi affidate e dunque:

- il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci;
- i Componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- il Direttore Generale;
- i Responsabili delle Funzioni Fondamentali
- i Responsabili delle Unità Organizzative e degli Uffici;

C) Soggetti Collegati: i soggetti aventi interessi prossimi a quelli dei Soggetti Rilevanti e dunque:

- gli stretti familiari del Soggetto Rilevante quali coniugi non legalmente separati, soggetti uniti civilmente, conviventi, parenti e affini entro il secondo grado e persone a carico del Soggetto Rilevante;
- le società di cui il Soggetto Rilevante è socio, esclusi i casi di partecipazione azionaria di minoranza in società di capitali e, comunque, tale da poter escludere l'esercizio di un'ingerenza significativa nella vita sociale;
- le società, comprese quelle controllanti o controllate nelle quali il Soggetto Rilevante (o suo stretto familiare) riveste funzioni di amministrazione, direzione o di controllo (amministratore, sindaco, direttore generale, commissario liquidatore, membro del consiglio di sorveglianza o funzioni equipollenti) o per le quali svolga incarichi di consulenza o alle quali, comunque, fornisca a qualsiasi titolo prestazioni retribuite.

D) Parti Correlate: i soggetti di cui al successivo paragrafo 5.

E) Controparti: i soggetti aventi rapporti negoziali con il Fondo. A titolo esemplificativo:

- le SGR che gestiscono fondi di investimento, comunque denominati, nei quali il Fondo Pensione decida di investire le risorse patrimoniali;
- i soggetti presso i quali sono effettuati specifici investimenti, comprese le sottoscrizioni di azioni, obbligazioni, quote, o che comunque forniscono servizi finanziari al Fondo o al gestore da questo delegato;
- le società che gestiscono il patrimonio mobiliare e immobiliare del Fondo;
- la Banca depositaria;

- le società o i professionisti che prestano servizi al Fondo;
- i conduttori;
- gli acquirenti/venditori di immobili;
- i destinatari di sponsorizzazioni e/o di interventi di carattere sociale, umanitario e culturale.

F) Processi Rilevanti: i processi finalizzati al perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo attinenti ad attività con Controparti, Soggetti Rilevanti e Parti Correlate, aventi un valore economico non inferiore a Euro 30.000,00 annui o una rilevanza non marginale nello svolgimento delle predette attività. A titolo esemplificativo:

- l'allocazione delle risorse finanziarie, sia per la componente di investimento svolta in modo diretto sia per la quota riconducibile alla gestione delegata a soggetti abilitati;
- l'affidamento di incarichi per fornitori e consulenti;
- locazioni e compravendite immobiliari;
- sponsorizzazioni, liberalità.

5. PARTI CORRELATE

Le Parti Correlate del Fondo sono:

- la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito "BNL");
- le OO.SS. aziendali;
- BNP Paribas, in quanto unico azionista di BNL, e le entità giuridiche controllanti o controllate che abbiano una partecipazione al capitale con diritto di voto di BNP Paribas e/o di BNL, superiore al 3%.

Annualmente il Direttore Generale sottopone al Consiglio di Amministrazione l'aggiornamento dell'elenco delle parti correlate sulla base di quanto fornito dalla BNL e, a seguito della relativa presa visione da parte dell'organo amministrativo, ne dispone la pubblicazione sul sito web del Fondo.

6. ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ

Tutte le UU.OO., per quanto di propria competenza, sono tenute ad operare secondo il principio di mitigazione del rischio di insorgenza di conflitti di interesse.

Al fine di conformarsi ai requisiti normativi, il Fondo ha adottato un processo di individuazione, gestione e monitoraggio dei conflitti di interesse in grado di rispondere in modo appropriato all'esigenza di salvaguardare l'interesse degli aderenti.

Tale processo, come descritto nel Documento sul Sistema di Governo al par.1.4, al quale si rinvia per maggiori dettagli, si articola nelle seguenti fasi:

- identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi;
- gestione dei conflitti di interesse con adozione di adeguati presidi;
- monitoraggio e reporting delle situazioni di conflitto di interesse.

Fatto salvo quanto ulteriormente precisato nel successivo paragrafo 9 in relazione all'attività di gestione delle risorse, il Fondo Pensioni adotta presidi di natura organizzativa, comportamentale e di controllo, volti a limitare e gestire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, quali:

- principi deontologici, cioè adesione al Codice Etico;
- principi e regole generali di governance, riassunti in specifici obblighi informativi verso i membri del Consiglio di Amministrazione o altri soggetti coinvolti nelle attività di investimento;
- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle diverse UU.OO./Uffici (*segregation duties*);
- formalizzazione dei processi decisionali rilevanti, in modo da assicurarne la tracciabilità (v. Documento sul Sistema di deleghe e poteri del Fondo);
- misure attinenti al sistema di controllo interno, assicurando la necessaria separatezza ed autonomia fra i diversi livelli di controllo (controlli di linea, controlli di secondo e terzo livello) in coerenza con il modello prescrittivo

definito dalla normativa di settore;

- incompatibilità di incarichi: lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel Fondo è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il gestore convenzionato, il depositario e le altre società dei gruppi cui appartengono il gestore convenzionato e il depositario;
- obbligo di tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei Soggetti Rilevanti a cura del Direttore Generale del "FONDO";
- la registrazione delle operazioni in conflitto di interessi nell'apposito Registro.

Il Direttore Generale del Fondo è il referente delle attività di cui ai commi precedenti, da svolgersi nel rispetto del presente Regolamento, fermo restando l'obbligo di tutte le Funzioni interessate di evidenziare e rappresentare ogni possibile conflitto di interessi.

7. CONFLITTI DI INTERESSI DEI SOGGETTI RILEVANTI

I Soggetti Rilevanti hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente, in forma scritta, al Direttore Generale del Fondo le eventuali situazioni che ritengono possano costituire un potenziale conflitto di interessi per se stessi o per i soggetti a loro collegati. Per i componenti degli Organi Collegiali, laddove l'operazione sia sottoposta al Consiglio di Amministrazione, tale comunicazione può essere effettuata anche nella seduta in cui è analizzata l'operazione in potenziale conflitto di interessi, prima dell'apertura della discussione o allorquando ne rilevino l'esistenza, ed è formalizzata nel verbale della seduta stessa.

Nel caso di conflitto potenziale segnalato da un Soggetto Rilevante, il Direttore Generale del Fondo provvede ad informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio dei Sindaci della segnalazione ricevuta.

I Soggetti Rilevanti, nel momento in cui assumono l'incarico o la funzione, sono tenuti a compilare una dichiarazione da cui risulti l'esistenza o meno di situazioni di conflitto di interessi per se stesso o per i Soggetti Collegati e/o

operazioni inerenti la gestione delle risorse del Fondo Pensioni tali da configurare ipotesi di conflitto d'interessi. Tali dichiarazioni sono redatte secondo il modello allegato A e sono conservate a cura del Direttore Generale. Laddove tali dichiarazioni siano positive, sono annotate nell'apposito registro (§ 12).

Il Soggetto Rilevante è tenuto ad indicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione già presentata.

Nei casi di potenziale conflitto di interessi, i Soggetti Rilevanti hanno l'obbligo di non partecipare ai processi finalizzati alla conclusione dell'operazione. In particolare, i Soggetti Rilevanti componenti degli Organi collegiali hanno l'obbligo di non partecipare alla discussione e alla deliberazione relative all'operazione per la quale sussiste il conflitto potenziale.

Il Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per il "FONDO" all'operazione in relazione alla quale un Soggetto Rilevante abbia dichiarato un proprio interesse.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ricorda ai Consiglieri, in apertura di seduta, l'obbligo di dichiarazione di interessi propri o di soggetti collegati, in relazione agli argomenti da trattare.

Per le operazioni rispetto alle quali il Direttore Generale del Fondo abbia riscontrato la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi riguardante Soggetti Rilevanti con funzioni istruttorie, il Direttore Generale stesso indica all'Organo amministrativo le attività necessarie e ogni altro elemento utile per verificare la correttezza dell'istruttoria già compiuta.

8. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Le operazioni con le parti correlate, se superiori a 30.000,00 euro comportano che il Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi componenti, nomini un Comitato composto da 3 Amministratori "non correlati" i cui compiti vengono definiti come più avanti specificato.

Per Amministratori "non correlati" si intendono gli Amministratori diversi da quelli espressi dalla parte correlata.

Tutte le operazioni poste in atto dal Consiglio di Amministrazione sono effettuate considerando preminente l'interesse degli aderenti al "FONDO".

Il Comitato dei 3 Amministratori "non correlati":

- esamina l'operazione oggetto di conflitto o di potenziale conflitto di interessi facendosi assistere, se lo ritiene opportuno, dal Direttore Generale;
- esprime, nei tempi indicati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, il proprio motivato parere sull'interesse del "FONDO" al compimento o meno dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere, per essere considerato favorevole, deve manifestare, salva diversa indicazione, l'integrale condivisione dell'operazione. Qualora il parere presenti alcuni elementi di dissenso, può essere definito come favorevole ove rechi indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali elementi di dissenso non inficino il complessivo giudizio sull'interesse del "FONDO" al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Un parere favorevole rilasciato dal Comitato sotto la condizione che l'operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto favorevole purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate.

Il Consiglio di Amministrazione, sia se decida di realizzare l'operazione sia se decida di non realizzarla, discostandosi dal parere del Comitato, ha l'obbligo di motivare adeguatamente le ragioni della decisione e quelle della convenienza e correttezza delle relative condizioni, che dovranno essere riportate nel libro verbali.

9. CONFLITTI DI INTERESSI INERENTI LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Per la gestione delle risorse il Fondo può adottare un modello a gestione diretta, indiretta oppure mista, secondo quanto previsto dalla normativa e delle previsioni statutarie.

In caso di gestione indiretta, le risorse del Fondo vengono affidate, a seguito di procedura di selezione tramite bando pubblico, a primari gestori in base a mandati dedicati.

Il Fondo, prima della sottoscrizione delle relative convenzioni, acquisisce dalle Controparti la dichiarazione (Allegato B) dalla quale risulti l'esistenza o meno di eventuali rapporti professionali o familiari con i Soggetti Rilevanti o con le Parti Correlate e, comunque, la presenza o inesistenza di eventuali potenziali conflitti di interesse.

Nel caso di investimento diretto in OICR/OICVM/FIA si opera analogamente a quanto indicato relativamente alla gestione indiretta ma senza bando pubblico.

La gestione del patrimonio immobiliare è curata dalla Struttura interna al "FONDO" con il supporto di società esterne.

In relazione allo svolgimento delle operazioni inerenti la gestione diretta finanziaria o immobiliare, i Responsabili delle Unità Organizzative o Uffici e delle Funzioni Fondamentali coinvolti hanno l'obbligo di trasmettere al Direttore Generale una segnalazione (Allegato A punto d1) laddove le stesse riguardino Soggetti Rilevanti o Parti Correlate indicando specificamente le caratteristiche dell'operazione e la natura degli interessi in conflitto.

Laddove si rilevi un potenziale conflitto di interessi riguardante un Responsabile di Unità Organizzativa o Ufficio o Funzione Fondamentale, con funzioni istruttorie, questi ha l'obbligo di astenersi sin dalla fase di avvio dell'inerente processo.

Il Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per il Fondo ed i suoi iscritti in ordine all'approvazione di un'operazione in relazione alla quale sia stato rilevato un interesse in conflitto.

10. CONSEGUENZA PER LA PARTECIPAZIONE A PROCESSI IN CONFLITTO DI INTERESSI

Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Regolamento da parte di un Soggetto Rilevante, con esclusione dei Responsabili di UU.OO. /Uffici/Funzioni Fondamentali, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio dei Sindaci affinché valutino, in contraddittorio con il soggetto interessato, gli eventuali provvedimenti da assumere al riguardo.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per il Fondo Pensioni di agire per il risarcimento del danno eventualmente conseguente all'adozione di una decisione assunta con il concorso determinante del soggetto in conflitto reale di interessi.

In caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al presente Regolamento da parte di un Soggetto Rilevante Responsabile di Unità Organizzativa o Ufficio o Funzione Fondamentale, il Direttore Generale valuta l'attivazione del procedimento sanzionatorio in base alle vigenti disposizioni.

11. CONFLITTI DI INTERESSI DI SOGGETTI ESTERNI AL "FONDO"

Fatto salvo quanto previsto al precedente Paragrafo 8 in relazione all'obbligo di dichiarazione a cura dei soggetti incaricati della gestione delle risorse patrimoniali, tutte le Controparti del Fondo Pensioni, prima della costituzione del rapporto negoziale, sono tenute a fornire la dichiarazione di cui all'Allegato B dalla quale risulti l'esistenza o meno di eventuali rapporti professionali o familiari con i Soggetti Rilevanti e/o con le Parti Correlate e, comunque, l'esistenza o meno di eventuali potenziali conflitti di interesse.

Tutte le Controparti sono tenute a rinnovare la dichiarazione nel caso in cui intervengano eventuali variazioni rispetto alla dichiarazione già presentata.

Le controparti, al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi, prendono atto nelle convenzioni/rapporti negoziali che il "FONDO" si è dotato di un modello organizzativo ex l. 231/01 e di un Regolamento sulla politica di gestione dei conflitti di interessi.

12. SEGNALEAZIONE DELLE OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSI

Nell'ambito della Gestione Indiretta del patrimonio del Fondo, i gestori incaricati di effettuare operazioni per conto del Fondo nelle quali abbiano direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di gruppo, un interesse in conflitto, sono tenuti ad indicare specificamente le operazioni medesime, nonché la natura degli interessi in conflitto, attraverso la trasmissione al Responsabile dell'U.O./Ufficio/Funzione Fondamentale competente dell'Allegato B per l'inserimento nell'apposito registro.

L'obbligo di cui al precedente punto 1 sussiste anche nell'ipotesi di investimento in titoli emessi dalla Banca depositaria e dalle Parti Correlate o da imprese dei loro Gruppi ai sensi della normativa vigente, ovvero nel caso di operazioni concluse con i medesimi soggetti.

Il Direttore Generale del Fondo dispone che annualmente sul sito del Fondo venga pubblicato l'elenco aggiornato dei Soggetti Rilevanti e delle Parti Correlate.

13. REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSI E RELATIVE VERIFICHE

Le dichiarazioni dei Soggetti Rilevanti da cui risulti l'esistenza di Conflitti di interessi per sé o per soggetti a loro Collegati, sono riportate in un apposito registro. Il registro deve essere consultato prima del perfezionamento di qualunque operazione.

Le operazioni per le quali sia stato riscontrato un conflitto di interessi sono riportate in un Registro tenuto dal Direttore Generale del Fondo in cui sono riepilogati, per ciascuna fattispecie di conflitto, le misure eventualmente poste in essere nonché la data di inizio e chiusura delle inerenti attività di analisi.

Il Registro si compone di tre distinte sezioni, ciascuna dotata di autonoma numerazione progressiva, destinate a raccogliere le segnalazioni di conflitto

(Sezione I), le operazioni connesse alla gestione delle risorse (Sezione II) e le restanti operazioni (Sezione III).

Con cadenza trimestrale il Direttore Generale del Fondo provvede a dare comunicazioni al Consiglio di Amministrazione delle annotazioni effettuate sul Registro nel periodo di riferimento.

14. ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO

Nell'esercizio dei diritti di voto spettanti al Fondo in relazione alle proprie partecipazioni in quote di capitale delle società e, in ogni caso, nella definizione dell'orientamento da assumere in connessione con l'esercizio di questa prerogativa, il Fondo è tenuto al rispetto dei principi dettati dal presente Regolamento.

15. ENTRATA IN VIGORE – NORMA TRANSITORIA

L'aggiornamento del presente Regolamento, che entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sostituisce tutta la precedente regolamentazione emanata in materia, fatti salvi gli effetti delle dichiarazioni già rese dai Soggetti Rilevanti.

16. MODELLI DI DICHIARAZIONE

(ALLEGATO A) DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO RILEVANTE

(ALLEGATO B) DICHIARAZIONE DELLA CONTROPARTE

Modifiche apportate nell'ultimo triennio

Si descrivono di seguito le modifiche apportate al presente Regolamento nell'ultimo triennio.

Data	Descrizione sintetica della modifica apportata	Descrizione sintetica delle indicazioni che sono state sostituite
23/06/2016	Aggiornamento Art.4 lett. c	Inserimento della percentuale di partecipazione al capitale per le parti correlate
27/10/2016	Revisione intero documento	Le modifiche, evidenziate con la barra laterale, sono conseguenti al perfezionamento del Regolamento
09/10/2017	Aggiornamento al nuovo assetto organizzativo	Modifica organigramma
26/04/2021	Aggiornamento al nuovo assetto organizzativo	- modifica grafico organigramma - eliminazione del Responsabile del Fondo; - introduzione delle Funzioni Fondamentali